

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 372 del 23 marzo 2010 – RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 29/10/2009 CONCERNENTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI UFFICIALI E RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH). - ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;

VISTO il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga e direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose";

CONSIDERATO CHE l'art. 28 ("Controlli") del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni conferisce ai competenti Uffici delle Regioni poteri di vigilanza sull'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose;

CONSIDERATO CHE l'art. 29 ("Esami ed Analisi dei campioni") del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni determina le modalità operative per la corretta gestione dell'esame e dell'analisi dei campioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi";

CONSIDERATO CHE l'art. 17 ("Controlli") decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni consente l'applicazione delle procedure di controllo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n.689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il D.Lgs 14 settembre 2009, n.133, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche";

VISTA la L.592/02;

VISTA la L. 13/85 – 32/94 della Regione Campania;

VISTO il PRS Campania 2002-2004 per la parte di sovrapposizione tra politiche di tutela ambientale e politiche di tutela della salute ;

DELIBERA

1) di recepire L'ACCORDO TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 29/10/2009 CONCERNENTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI UFFICIALI E RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE del Regolamento (CE) n. 1907/2006 DEL PARLA-

MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) e del REGOLAMENTO 1272/2008 normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;

2) di individuare il Settore Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria Pubblica e Igiene e Medicina del lavoro dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità, per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti del richiamato accordo. In particolare il Settore:

a) stabilisce e mantiene i rapporti con l'Autorità Competente per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nazionale e con le altre Autorità Competenti presenti sul territorio europeo, qualora tali compiti rientrino specificatamente tra quelli richiesti;

b) elabora, in accordo con le priorità individuate dal Gruppo di Coordinamento Regionale, la programmazione delle attività di vigilanza, informazione e formazione;

c) coordina le azioni svolte dalle Aziende Sanitarie Locali, mediante il servizi del Dipartimento di Prevenzione aventi compiti in materia di REACH e di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi ai sensi del Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13, sul territorio regionale, al fine del raggiungimento degli obiettivi della programmazione;

d) coordina il gruppo tecnico vigilanza REACH, che elabora e diffonde documenti di supporto all'attività di vigilanza sul territorio;

e) coordina le attività del sistema interattivo del Regolamento REACH;

3) di individuare le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, quali Autorità Competenti per i controlli sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) 1272/2008, sui territori di rispettiva competenza; L'Autorità Competente può avvalersi per gli adempimenti di vigilanza anche del Gruppo Tecnico Vigilanza REACH, secondo modalità individuate e concordate con il Coordinamento Regionale.

4) di individuare l'Agenzia Regionale della Protezione dell'Ambiente della Campania quale struttura territoriale competente deputata alle attività di controllo analitico dei campioni ufficiali necessari all'accertamento dell'osservanza delle norme del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008;

5) di demandare alle AASSLL il compito di individuare il personale addetto ai controlli, definito come Ispettore REACH, tra quello che opera nei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Prevenzione, fornito di specifica formazione per operatori REACH, autorizzandolo ad accedere al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dell'Autorità competente per l'applicazione del REACH in Italia;

6) di demandare ad un decreto del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità la costituzione di un Gruppo di Coordinamento Regionale preposto alla definizione di una proposta di Piano Regionale e di linee guida regionali per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 composto da:

- due rappresentanti dell'Assessorato alla Sanità.
- un rappresentante dell'Assessorato all'Ambiente.
- un rappresentante dell'Assessorato alle Attività Produttive.
- un rappresentante dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania
- un rappresentante per ognuno dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Campania;

7) di istituire presso l'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria un Gruppo Tecnico vigilanza REACH, composto da ispettori REACH, con il compito di assicurare procedure omogenee su tutto il territorio Regionale;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Bassolino